



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOVARA

N. 20/2010
R.GEN

N. 1567/2013
REG.SENT
Del 5 dicembre
2013

N. 3371/2008
R.G.N.R.

N. _____ CAMP.
PENALE

REDATA
SCHEDA IL

N.
_____ REG.
ESEC

In composizione monocratica nella persona del

G.O.T. Dr.ssa **Alessia Albertone**

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona della dr.ssa Donatella Ricci – VPO con delega

e con l'assistenza dell'Assistente Giudiziario Alberta Accardo

Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2013

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di :

- **XXX**, nato XXX, dom. dich. in XXX;

Libero contumace

difeso di fiducia dall'Avv. XXX

IMPUTATO

*Del reato di cui all'art. 99, co. 4, 385, co. 1 e 3, c.p. perché, trovandosi agli arresti domiciliari nella propria abitazione sita in Novara, corso Vercelli n. 30, in base all'ordinanza del Tribunale di Novara in data 10.12.2007, se ne allontanava. Con la recidiva reiterata.
In Novara 16.06.2008*

Conclusioni del P.M.:

condanna ad anni 1 di reclusione;

Conclusioni della difesa:

In principalità: assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto regolarmente notificato, XXX è stato tratto a giudizio per rispondere del reato in epigrafe.

Accertata la regolarità del contraddittorio, e dichiarata la contumacia dell'imputato, nel corso dell'istruttoria sono stati sentiti XXX, XXX e XXX; sono stati, altresì, acquisiti verbale di scarcerazione e sottoposizione agli arresti domiciliari del 10.12.2007 ed ordinanza della Corte d'Appello di Torino in data 18.06.2008.

Al termine della discussione, le parti hanno concluso come da verbale.

Il teste XXX, in servizio presso i CC di XXX, ha riferito che il giorno 16.06.2008 l'imputato, anziché trovarsi in XXX, ove avrebbe dovuto rimanere ristretto agli arresti domiciliari, si era portato in XXX, presso la sua abitazione, ove veniva effettivamente trovato da parte dei CC di XXX (su segnalazione dei colleghi di XXX, avvisati dallo stesso XXX).

Il teste XXX, in servizio presso i CC di XXX, ha dichiarato che, il 13.06.2008, il XXX aveva inviato un fax alla Corte d'Appello di Torino, informandola di aver subito uno sfratto esecutivo, mentre il 16.06.2008 aveva avvisato i Carabinieri di XXX del cambio di abitazione.

Al termine del giudizio, non si ritiene provata la penale responsabilità di XXX in ordine al reato ascrittogli.

Invero, sebbene l'imputato, in assenza di autorizzazione da parte dell'Autorità procedente, si sia effettivamente allontanato dal luogo di detenzione (XXX) per trasferirsi in XXX, occorre in ogni caso tener conto del fatto che il medesimo, come hanno riferito i testi, aveva inoltrato alla Corte d'Appello un'istanza scritta

di suo pugno, con la quale aveva domandato l'autorizzazione a trasferirsi, ed aveva successivamente avvisato i Carabinieri di XXX, competenti ai controlli.

Inoltre, come ha dichiarato il teste XXX, in occasione della verifica dal medesimo operata, il XXX era stato regolarmente trovato presso l'abitazione di XXX, nel rispetto dell'obbligo di restrizione ai domiciliari.

Per le predette ragioni, sebbene risulti integrato l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 385 c.p., non altrettanto può dirsi circa il suo elemento soggettivo: infatti, sebbene il XXX avrebbe più correttamente dovuto attendere un'autorizzazione da parte della Corte d'Appello di Torino, questo non è elemento sufficiente a ritenere che l'imputato abbia agito con l'intento di violare la misura cautelare cui era sottoposto.

Se così fosse stato, infatti, egli non si sarebbe premurato di avanzare istanza alla Corte d'Appello, né avrebbe avvisato le forze dell'ordine competenti ai controlli.

Per le ragioni di cui sopra, XXX andrà mandato assolto dal reato ascrittogli, quanto meno con formula dubitativa, perché il fatto non costituisce reato.

Il carico del ruolo d'udienza non ha permesso la stesura contestuale della motivazione, giustificando l'adozione del termine di giorni 75 per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, co. II, c.p.p.

ASSOLVE

XXX dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 544, co. III, c.p.p.

Fissa in giorni 75 il termine per il deposito della motivazione.

Novara, 5 dicembre 2013

Il G.O.T.

dr.ssa Alessia ALBERTONE